

comunicazioni dei dati relativi agli investimenti nelle aree svantaggiate;

per l'ultimo esercizio, tali comunicazioni potevano effettuarsi esclusivamente nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2003 e il 28 febbraio 2003, a pena di decadenza dai benefici nonché irrogazione di sanzioni;

l'invio *on-line* poteva avvenire solo a partire dal 19 febbraio 2003, visto che il prodotto informatico « CREDINVEST », scaricabile dal sito dell'agenzia delle entrate, era disponibile solo da tale data;

il programma di cui sopra andava installato, nonché studiato per osservare le istruzioni per la compilazione dei relativi moduli il che ha determinato un prolungamento dei tempi tecnici;

in questo brevissimo lasso di tempo è impossibile osservare le scadenze previste —:

se non intenda adottare iniziative normative volte ad introdurre una forma di sanatoria in relazione alle sanzioni inflitte per il mancato invio del modello CVS entro il 28 febbraio 2003. (4-05749)

* * *

FUNZIONE PUBBLICA

Interrogazione a risposta orale:

TIDEI. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

il comando generale delle Capitanerie di porto è dipendente dallo stato maggiore della marina militare, e per quanto attiene le sole funzioni amministrative dipende dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, configurando una situazione anomala e atipica, confermata anche dopo la riforma dei ministeri, di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999 e dopo l'emanazione delle « norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche », di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

il personale civile, impiegato negli uffici marittimi periferici, è in conseguenza gestito e dipendente funzionalmente dall'ordinamento militare, subendo una subalternità gerarchica che ne mortifica la dignità, ne limita la professionalità e ne preclude il progresso di carriera, contrariamente a quanto avviene in ogni altro settore della pubblica amministrazione;

la convivenza tra le due componenti (militare e civile), causa di dualismo e conflittualità suggerì nel 1987 al ministro della marina mercantile Degan la predisposizione di uno schema di disegno di legge per la riorganizzazione e il potenziamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero comprendendo le Capitanerie di porto, cui però non è stato dato alcun seguito;

ciascuna amministrazione deve emettere, secondo il proprio ordinamento (articoli 2-4-5-6-9-51-52 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001) atti di organizzazione interna tenendo altresì conto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, si dubita che il Comando generale delle Capitanerie di porto, pur dipendendo per le funzioni amministrative dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possa in quanto organo militare produrre, con imparzialità ed equilibrio, atti di indirizzo relativi alla organizzazione interna del lavoro del personale civile —:

come consideri giuridicamente questa controversa convivenza operativa tra personale militare e personale civile e per quali ragioni non si sia mai provveduto a superarla o con provvedimenti di trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni, come previsto in origine dal decreto del Presidente della Repubblica 616/77 o attraverso la creazione di nuovi uffici, denominati uffici marittimi, separati dalle Capitanerie di porto, come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 165/2001;

se esista il progetto politico-amministrativo di riorganizzare questo settore, attraverso la regionalizzazione delle materie dipendenti dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il relativo passaggio alle Regioni del personale civile;

se, intanto — tenuto conto delle disposizioni contenute nell'articolo 18, commi 1 e 2 del codice della navigazione — non si ritenga opportuno procedere ad un riesame dei problemi di questo personale civile, costituendo un tavolo di concertazione con le organizzazioni sindacali, col proposito di eliminare gli squilibri esistenti e procedere alla separazione degli uffici e alla costituzione dei rispettivi ruoli. (3-02079)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta in Commissione:

PISAPIA. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

il giudice di pace rappresenta l'organo di giustizia più vicino al cittadino, chiamato a svolgere importantissime funzioni in materia di contenzioso giudiziale, già di competenza pretorile, oltre a rilevanti compiti di conciliazione stragiudiziale, e a fornire una preziosa collaborazione tecnico-processuale, soprattutto in favore delle fasce più deboli della popolazione, che si trovano meno tutelate di fronte ad un « sistema giustizia » dai costi di accesso sempre molto alti;

la popolazione ha acquisito crescente consapevolezza del servizio reso dal giudice di pace, ottenendo sempre di più risposte tempestive ed adeguate, circostanza che ha di certo contribuito a rinsaldare il rapporto di fiducia tra cittadino e istituzioni, nell'ottica di una giustizia celere e vicina ai reali bisogni della gente;

uno studio commissariato dal ministero della giustizia, relativo alla revisione dei mandamenti degli uffici del giudice di

pace, prevede la soppressione di numerosi di questi uffici, secondo una logica di mantenimento soltanto di quelli che si trovano presso sedi di tribunale o presso sedi distaccate dello stesso;

attualmente, nell'area nord della provincia di Modena sono presenti uffici del giudice di pace nei comuni di Mirandola e Finale Emilia;

nessun comune dell'area nord della provincia è stato individuato quale sede distaccata del tribunale e, pertanto, è concreto il rischio di veder soppressi gli uffici del giudice di pace nei comuni di Mirandola e Finale Emilia;

la distanza tra i comuni dell'area nord e la sede del tribunale di Modena e i « tortuosi » collegamenti viari renderebbero oltremodo difficoltoso, in caso di accorpamento, l'accesso agli uffici del giudice di pace, in particolare per coloro che hanno minori possibilità di spostarsi autonomamente sul territorio (pensionati, casalinghe, immigrati);

il paventato accorpamento avrebbe l'effetto di vanificare la positiva esperienza maturata in questi anni dagli uffici del giudice di pace presenti nei comuni dell'area nord, disperdendo il prezioso patrimonio di conoscenze e di relazioni allacciate con le forze dell'ordine, gli enti locali e gli organismi rappresentativi della società civile, tenuto conto anche delle competenze penali attribuite al giudice di pace dal decreto legislativo n. 274 del 2000;

non possono essere soltanto considerazioni di ordine economico e di contenimento della spesa a guidare le scelte del legislatore, soprattutto in un settore di vitale importanza, come è quello della giustizia;

l'area nord della provincia di Modena è già stata fortemente penalizzata dalla soppressione delle preture e della mancata istituzione di una sede distaccata del tribunale, pur sussistendo, e continuando a sussistere, tutte le condizioni per la sua